

ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI _____

Via _____

Istanza di Rimborso di versamenti IRAP
(articolo 38 d.p.r. n.602/1973)

Oggetto: Istanza di rimborso tributo Irap versato dal marzo 2004 relativo ai compensi percepiti dal Servizio Sanitario Nazionale

Istante:

Dott. _____

Nato/a a _____ il _____

Domiciliato/a ai fini del presente atto in _____

Numero di codice fiscale _____

Premesso

Che l'istante ha provveduto ad effettuare i seguenti **versamenti complessivi dell'imposta regionale sulle attività produttive**, di cui parte relativi all'attività libero professionale e parte relativi all'attività in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale :

Anno 2004	in data ____/____/____	€ _____	1° acconto
	in data ____/____/____	€ _____	2° acconto
	in data ____/____/____	€ _____	saldo

Per un totale di € _____ di cui € _____ relativi all'attività in convenzione con il SSN.

Anno 2005	in data ____/____/____	€ _____	1° acconto
	in data ____/____/____	€ _____	2° acconto
	in data ____/____/____	€ _____	saldo

Per un totale di € _____ di cui € _____ relativi all'attività in convenzione con il SSN.

Anno 2006	in data ____/____/____	€ _____	1° acconto
	in data ____/____/____	€ _____	2° acconto
	in data ____/____/____	€ _____	saldo

Per un totale di € _____ di cui € _____ relativi all'attività in convenzione con il SSN.

Anno 2007	in data ____/____/____	€ _____	1° acconto
	in data ____/____/____	€ _____	2° acconto
	in data ____/____/____	€ _____	saldo

Per un totale di € _____ di cui € _____ relativi all'attività in convenzione con il SSN.

Totale (anni 2004/05/06/07) € _____ di versamento a titolo IRAP di cui si chiede il rimborso.

IN DIRITTO

Con la legge 23 dicembre 1996, n. 662 (commi 143 e 144 dell'articolo 3) è stata prevista l'istituzione dell'IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive), la cui disciplina è stata poi stabilita dal Decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446.

L'Irap non colpisce né il reddito (nelle sue diverse definizioni: reddito-entrata, reddito prodotto, reddito-consumo), né il consumo, né il patrimonio; il suo presupposto è costituito invece da uno specifico indice di capacità contributiva che dall'articolo 2 D.Lgs 446/97 è individuato ne "l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi".

L'Irap costituisce quindi che assoggetta a tassazione "una capacità contributiva impersonale, basata sulla capacità produttiva che deriva dalla combinazione di uomini, macchine e materiali" e, quindi una capacità contributiva autonoma, "reale", separata dalla capacità contributiva "personale" propria dei singoli individui, in qualità di proprietari, di percettori di redditi o di consumatori (così F. Gallo che ha presieduto l'apposita Commissione ministeriale costituita per l'istituzione dell'Irap, nella relazione finale). Si tratterebbe quindi di una capacità contributiva di "tipo reale", separata ed aggiuntiva rispetto a quella "personale" dei singoli percettori di redditi e derivante dalla combinazione dei diversi fattori di produzione.

La Corte Costituzionale con sentenza n. 156 del 21 maggio 2001, ha indicato l'Irap, ammettendone la legittimità costituzionale, come un'imposta reale che colpisce l'organizzazione dell'impresa o dei servizi in senso lato laddove siano sussistenti elementi che possano far emergere un modello organizzativo. La Corte Costituzionale tuttavia, non ha mancato di evidenziare alcune precisazioni riguardo alle attività di lavoro autonomo, si legge infatti che: "È evidente che nel caso di un'attività professionale che fosse svolta in assenza di elementi di organizzazione, il cui accertamento, in mancanza di specifiche disposizioni normative, costituisce questione di mero fatto, risulterà mancante del presupposto stesso dell'imposta sulle attività produttive, per l'appunto rappresentato, secondo l'articolo 2, dall'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi, con la conseguente inapplicabilità dell'imposta stessa"

Nel caso dell'istante, il presupposto d'imposta dato dalla "autonoma organizzazione" non è mai configurabile in relazione all'attività di medico di medicina generale esercitata nell'ambito della convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale di cui al decreto legislativo n.502/1992.

Infatti nella circostanza specifica, non è dato rilevare alcun **quid pluris** impresso dalla struttura organizzativa che possa determinare un incremento potenziale ulteriore rispetto a quanto le capacità fisiche ed intellettuali dei singoli sono in condizioni di attuare.

Come la stessa corte di Cassazione ha riconosciuto (Sentenza n° 3678/2007) "...il tributo in altre parole colpisce una **capacità produttiva impersonale ed aggiuntiva** rispetto a quella propria del professionista perché, se è innegabile che l'esercente di una professione intellettuale concepisce il proprio lavoro con il contributo determinante della propria cultura e formazione professionale, producendo in tal modo la maggior parte del reddito di lavoro autonomo, è altresì vero che quel reddito complessivo spesso scaturisce anche dalla parte aggiuntiva di profitto che deriva dal lavoro dei collaboratori e dipendenti, dal numero e grado di sofisticazione dei supporti tecnici e logistici, dalle prestazioni di terzi, da forma di finanziamento diretto ed indiretto..." In altri termini, a parere dei giudici della suprema Corte, è dunque questo "differenziale" di arricchimento prodotto dalla struttura organizzativa, rispetto a quanto riconducibile all'impiego di risorse individuali, ad essere interessato dalla imposizione dell'Irap.

Il medico di medicina generale che esercita la propria professione così come regolamentato dalla Convenzione Nazionale (si vedano specificamente gli articoli 8 del D.Lgs 502/1992) dispone di una struttura la cui ampiezza è imposta dagli standard richiesti dalle ASL per l'erogazione del servizio sanitario, sfuggendo quindi a qualsiasi valutazione discrezionale di tipo economico e gestionale, ma soprattutto senza alcun potenziale economico a vantaggio del professionista, i cui proventi sono erogati in base a criteri standardizzati, indipendenti dalle proprie capacità produttive. Quindi, **l'organizzazione di cui dispone il medico di medicina generale** per l'esercizio della propria attività nell'ambito dei compiti a lui assegnati dal Servizio Sanitario Nazionale, che sia autonoma o meno e indipendentemente dall'ampiezza e articolazione, **non produce alcun vantaggio economico ulteriore** rispetto a quanto già prodotto con le proprie capacità individuali. In questo specifico contesto non si realizza quindi il presupposto per l'applicazione del tributo, consistente in quel **quid pluris** che l'organizzazione produce in termini di arricchimento del soggetto passivo, ulteriore rispetto a quanto prodotto dal singolo con le proprie capacità individuali.

Conformi alla sentenza della Corte di Cassazione citata, si veda anche Comm. tributaria reg. Toscana, 28 maggio 2003.

CONSIDERATO CHE

La situazione dell'istante appare del tutto consona alla fattispecie indicata dalla Corte Costituzionale, confortata anche dall'orientamento della giurisprudenza citata, evidenziando l'illegittimità del tributo regionale nel caso specifico, visto l'art.38 del DPR n.602 del 1973

CHIEDE

Che codesta Agenzia delle Entrate voglia disporre il rimborso del tributo versato dall'istante relativamente all'attività svolta dall'Istante relativamente alla attività svolta in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale per complessivi € _____ in quanto non dovuto oltre agli interessi di legge maturati e maturandi.

AVVERTE

Che trascorso infruttuosamente il termine di giorni 90 proporrà ricorso avverso il silenzio/rifiuto alla competente Commissione Tributaria Provinciale contro tutte le parti in causa (allega copie delle deleghe di pagamento Irap)

Data _____ Firma _____